

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Quater.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 5203/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 03057/2026 REG. PROV. CAU. del 27/05/2026.

Parte Ricorrente: Sig.ra Tuccitto Sebiana.

Amministrazioni Intimate: Azienda Sanitaria Locale-ASL Roma 1

Con il ricorso introduttivo si impugnavano e si chiedeva l'annullamento:

- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 10 febbraio 2026, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o mal posto e/o fuorviante;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;
- della mancata valutazione della prova pratica;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, con particolare riferimento al quesito n. 6;
- dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta;
- della graduatoria definitiva;
- della delibera n. 490 del 17 marzo 2026 inerente l'Approvazione degli atti dei lavori della Commissione Esaminatrice e delle graduatorie finali di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: Dirigente Medico - disciplina Endocrinologia - Area Medica e delle Specialità mediche, per le esigenze della ASL Roma;
- del Verbale n. I della Commissione esaminatrice, adottato in data 2 febbraio 2026 in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- della deliberazione del Direttore Generale prot. n. 490 del 17 marzo 2026 avente ad oggetto l'approvazione degli atti dei lavori della Commissione esaminatrice e delle graduatorie finali di merito;
- del riscontro prot. n. 40064 di accesso agli atti del 3 marzo 2026 in relazione al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico- disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I*” con relativi allegati;

- del riscontro prot. n. 49622 di accesso agli atti del 17 marzo 2026 in relazione al *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico- disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I”* con relativi allegati;
- del riscontro prot. n. 58185 di accesso agli atti del 27 marzo 2026 in relazione al *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico- disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I”* con relativi allegati;
- del bando *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico- disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I”* in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- dell’Avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n.484/1997, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, nella disciplina di Endocrinologia, della Unità Operativa Complessa (UOC) Endocrinologia afferente al Dipartimento delle specialità mediche della ASL Roma 1, pubblicato in data 25 marzo 2026;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e fuorviante;
- dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;
- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti.

MOTIVI DI DIRITTO

I. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 6 DEL COMPITO DI PARTE RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA

CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

I.1. Il quesito n. 6 della prova di parte ricorrente si è rilevato scientificamente non univoco e presentava due risposte possibili tra cui, la più corretta, non era quella individuata dall'Amministrazione bensì quella fornita dalla ricorrente.

Ebbene, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla chiarendo che, ove questa sia messa in dubbio, lo strumento utilizzato non possa essere ritenuto quale valido strumento selettivo (tra le altre Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485). In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa è imprescindibile *“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione”* (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez.IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

I.2. Il quesito contestato è così proposto: *“Il carcinoma del surrene secondo le Linee Guida ESE può: - Presentare un quadro di virilizzazione quale segno clinico dominante di ipersecrezione; - Nel 10-20% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale; - Essere diagnosticato nel circa 10% degli incidentalomi surrenalici; - Nel 50-60% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale”*. L'Amministrazione ha ritenuto corretta la risposta *“Nel 50-60% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale”* che, tuttavia, non è l'unica risposta corretta né la risposta più corretta. La risposta corretta al quesito, difatti, è *“Presentare un quadro di virilizzazione quale segno clinico dominante di ipersecrezione”*, ovvero sia quella fornita dalla ricorrente. In atti si deposita una relazione tecnico – scientifica nella quale è specificamente riportato come la risposta fornita dalla ricorrente sia la più corretta. La relazione è corredata da cospicua letteratura che avvalora la tesi della ricorrente. Nel particolare, nella relazione si riporta che *“il carcinoma del surrene è frequentemente caratterizzato da una ipersecrezione ormonale clinicamente manifesta, la quale si esprime in modo peculiare attraverso segni di virilizzazione, soprattutto nei casi di produzione*

androgenica, rappresentando spesso l'elemento clinico predominante e più specifico ai fini diagnostici". Nel caso di specie, la scelta dell'Amministrazione si fonda su un criterio meramente quantitativo, mentre la risposta della ricorrente coglie l'aspetto **clinico qualitativamente più rilevante**, risultando pertanto preferibile sul piano scientifico. Pertanto, alla luce della relazione tecnico-scientifica prodotta, deve ritenersi che la risposta fornita dalla ricorrente sia corretta e, anzi, rappresenti la soluzione più appropriata al quesito, con conseguente illegittimità della valutazione operata dall'Amministrazione.

II. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS COME INTEGRATA DAI CRITERI AUTOVINCOLANTI DELLA COMMISSIONE E DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA RISPOSTA CORRETTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO.

II.1. La regola dell'unicità della risposta corretta è stata formalmente introdotta dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. I, con cui sono stati stabiliti i criteri di svolgimento e valutazione della prova.

Tale previsione, in quanto adottata prima dell'inizio della fase valutativa, integra a tutti gli effetti la *lex specialis* della procedura, vincolando l'operato della Commissione in forza del consolidato principio di autovincolo dell'Amministrazione.

Nel caso di specie, la Commissione si è espressamente autovincolata stabilendo che ciascun quesito dovesse prevedere “una sola risposta corretta”. Ne consegue che la predisposizione di quesiti caratterizzati dalla presenza di più risposte plausibili o formalmente corrette integra una violazione diretta della *lex specialis* così come integrata dai criteri autovincolanti della Commissione.

In definitiva, la Commissione, disattendendo un criterio da essa stessa previamente fissato, ha operato in modo incoerente rispetto al proprio autovincolo, con conseguente illegittimità della domanda n. 6 della prova di parte ricorrente, censurata in quanto viziata, e della valutazione ad essa collegata.

II.2. La presenza di quesiti con più risposte esatte viola le regole del concorso il quale prevede che *“la PROVA SCRITTA consisterà nella somministrazione di un*

*questionario di 30 domande a risposta multipla (quattro opzioni di cui una sola corretta)”. In tema di violazione delle prescrizioni della *lex specialis* il Consiglio di Stato si è espresso affermando che “le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti”. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).*

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA

III. 1. Il test somministrato alla ricorrente, non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso della scrivente difesa di parte ricorrente. Ed infatti, a differenza di quanto accade nella maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi si vedano quelli per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale di cui trattasi essa manca del tutto.

III.2. Manca, in ogni caso, l’evidenza procedimentale di come la Commissione e/o l’Amministrazione abbia proceduto alla formulazione dei quesiti, nel caso di specie a maggior ragione importante considerando gli errori verificatisi. **La mancanza di qualsiasi verbale attestante l’elaborazione dei quesiti, inoltre, elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell’operato dell’Amministrazione** (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità dell’operato della Commissione e dell’Amministrazione che l’ha avallato. Un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il

quale – essendo preordinato, si badi, all’esercizio di una *pubblica funzione* - avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, *specialmente nei pubblici concorsi*, tradisce una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei quesiti per il test, ma *di tutto il procedimento di selezione* dei “migliori” potenziali ammessi alle successive prove. Per concludere senza i verbali dettagliati delle operazioni di elaborazione delle domande, le eventuali asserzioni di correttezza del test, non possono essere utili a smentire la ricostruzione sui quesiti contestati, ragion per cui la loro carenza è vizio genetico ed autonomo del procedimento di elaborazione.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: Dirigente Medico - disciplina Endocrinologia - Area Medica e delle Specialità mediche, per le esigenze della ASL Roma; L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 03057/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater, n. 03057/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 05203/2026 REG. RIC. L’andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>